



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 20/03/2018

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'Anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **Marzo** alle ore **18:24**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 10** ed assenti, sebbene invitati, **n° 3** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	FERRANTE DANIELA	X	
2	RICCI FEDERICA	X		9	PELUSI DOMENICO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	POLTRONE MARCO		X
4	DI REMIGIO PAOLO		X	11	BALDINI NADIA	X	
5	NOBILE BENEDETTO	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	ROSSI MIRKO	X		13	FILIPPONI PIERLUIGI		X
7	CESARINI MASSIMILIANO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma

659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 8/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra e la modifiche effettuate con atti consiliari n. 11 del 24.3.2015 e n. 12 del 30.04.2016;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 - 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA



1. di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportate all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento così come modificato all'allegato A avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 30/01/2018

Il Responsabile del Settore
F.to (Daniele Gaudini)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 30/01/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri ex art. 49 del Tuel, nonché il parere del revisore (cfr. alleg. B);

Udita la relazione dell'Assessore **Luca Lattanzi**, il quale sintetizza il contenuto della proposta (cfr. Alleg. C);

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi, nell'alleg. C);

Dato atto che nel corso del dibattito emergono le seguenti proposte:

Baldini Nadia:

- A) Propone un emendamento del seguente tenore: per quanto riguarda l'art. 20 quater, cioè l'esenzione per le nuove iniziative artigianali e commerciali che si insediano in tutto il territorio di Mosciano S.A. perchè io penso – chiosa la consigliere di “Mosciano Unita” - nell’ottica di chi viene ad investire nel nostro territorio e chiedo che questa esenzione venga prorogata almeno per un biennio dall’inizio dell’attività.
- B) Suggestisce, se possibile, riproporre l’argomento per il prossimo Consiglio, sempre se ciò non crei problemi.

Lattanzi Luca: Precisa che non si può *tecnicamente* andare a modificare il Regolamento, perché mancherebbe del parere del revisore. Farlo slittare poi alla seduta successiva, vorrebbe dire far slittare il bilancio, che non può slittare per ragioni di legge;

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della citata proposta di delibera;

Posto a votazione dal Sindaco l'emendamento della consigliera Baldini, lo stesso viene respinto come segue:

- A favore dell'emendamento **n. 2** (Consigliera Baldini Nadia per il Gruppo “Mosciano Unita”; Consigliera Cianella M.Cristina per la Lista “Mosciano Nostra”);
- Contrari all'emendamento **n. 8** (Gruppo “Mosciano Democratica”)

Posta a votazione dal Sindaco la proposta di delibera, come predisposta dall'Ufficio, si ottiene:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- **di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.**

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Stante l'urgenza del provvedimento, in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4^ comma del TUEL.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 28/03/2018 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 28/03/2018

L'istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 20/03/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 28/03/2018 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 28/03/2018

 **L'istruttore Amministrativo**
Antonio Del Vescovo



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 5... del 20/3/2016



Modificare l'articolo 18 "Riduzioni per particolari condizioni di uso", come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 8/9/2014	Versione modificata
<p>La tariffa ordinaria, ai sensi dell'Art. 1 comma 659 e 660 della Legge n° 147 /2013 e del D.L. 16 del 6 marzo 2014 Art. 2 comma 1 lettera e-ter convertito in Legge n° 68 del 02.05.2014 e ss.mm.ii , viene ridotta della misura sottonotata, nei seguenti casi:</p> <p>a) Nei confronti dei coltivatori diretti ed assimilati occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali destinate alla coltivazione del fondo, con esclusione di altri nuclei familiari eventualmente presenti nell'abitazione, che abbiano attività diversa dai coltivatori diretti o assimilati, la tariffa è ridotta del 30% " del 40%" (percentuale variata nel corso della seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 – n.d.r.) "Si chiarisce che per coltivatore diretto si intende il soggetto attivo iscritto ai contributi ex SCAU e quello titolare di pensione categoria CD-CM". (Chiarimento aggiunto nel corso della seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11- n.d.r.)-</p> <p>b) Agli utenti che risultino iscritti all'AIRE, proprietari di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale (oggetto di riduzione) e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato , salvo accertamento da parte dell'Ente, la tariffa è ridotta come previsto dalle normative vigenti;</p> <p>c) Ai nuclei familiari di soli ultrasessantenni il cui ISEE risulti pari o inferiore ad €.10.000,00, la tariffa è ridotta del 30%, purché, nella stessa unità abitativa, non vi siano altre famiglie</p>	<p>La tariffa ordinaria, ai sensi dell'Art. 1 comma 659 e 660 della Legge n° 147 /2013 e del D.L. 16 del 6 marzo 2014 Art. 2 comma 1 lettera e-ter convertito in Legge n° 68 del 02.05.2014 e ss.mm.ii , viene ridotta della misura sottonotata, nei seguenti casi:</p> <p>a) Nei confronti dei coltivatori diretti ed assimilati occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali destinate alla coltivazione del fondo, con esclusione di altri nuclei familiari eventualmente presenti nell'abitazione, che abbiano attività diversa dai coltivatori diretti o assimilati, la tariffa è ridotta del 40%" (percentuale variata nel corso della seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 – n.d.r.) "Si chiarisce che per coltivatore diretto si intende il soggetto attivo iscritto ai contributi ex SCAU e quello titolare di pensione a seguito di lavoro svolto come imprenditore agricolo coltivatore diretto, mezzadri e coloni."</p> <p><i>I contribuenti che usufruiscono della tariffa ridotta di cui al presente comma devono aderire alla pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici e non possono usufruire dello smaltimento degli stessi tramite il gestore incaricato dal Comune.</i></p> <p>b) Agli utenti che risultino iscritti all'AIRE, proprietari di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale (oggetto di riduzione) e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato , salvo accertamento da parte dell'Ente, la tariffa è ridotta come previsto dalle normative vigenti;</p>

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 8/9/2014	Versione modificata
<p>anagrafiche, comprovato da apposita autodichiarazione;</p> <p>d) Alle aree esterne operative ad uso stagionale la tariffa è ridotta del 50%;</p>	<p>c) Ai nuclei familiari di soli ultrasessantenni il cui ISEE risulti pari o inferiore ad €.10.000,00, la tariffa è ridotta del 30%, purché, nella stessa unità abitativa, non vi siano altre famiglie anagrafiche, comprovato da apposita autodichiarazione;</p> <p>d) Alle aree esterne operative ad uso stagionale la tariffa è ridotta del 50%;</p>



Modificare l'articolo 20-Ter "Riduzione Tari 2015 per SOGGETTO NON DIMORANTE

(articolo aggiunto nella seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 -n.d.r.)", come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 8/9/2014	Versione modificata
<p>I soggetti che risultano residenti in una unità abitativa possono non essere considerati tali, ai fini della determinazione del numero dei componenti, se dimorano in casa di cura, di riposo, all'estero o altrove per almeno nove mesi all'anno.</p> <p>Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, nel registro anagrafico, al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove o le variazioni di utenze, alla data di inizio delle stesse.</p> <p>Per beneficiare della riduzione, gli utenti devono presentare apposita istanza al Comune nella quale affermano che il soggetto non dimorante deve alloggiare Fuori Provincia e devono allegare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- contratto di locazione o comodato regolarmente registrato per almeno nove mesi;- attestato di frequenza universitaria/scolastica o contratto di lavoro; <p>La presente agevolazione è cumulabile con altre riduzioni del presente regolamento.</p>	<p>I soggetti che risultano residenti in una unità abitativa possono non essere considerati tali, ai fini della determinazione del numero degli occupanti, se dimorano in casa di cura, di riposo, all'estero o altrove per almeno nove mesi all'anno.</p> <p>Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, nel registro anagrafico, al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove o le variazioni di utenze, alla data di inizio delle stesse.</p> <p>Per beneficiare della riduzione, gli utenti devono presentare entro il 31.12 di ogni anno apposita istanza al Comune, valida per il solo anno successivo, nella quale affermano che il soggetto non dimorante deve alloggiare Fuori dalla Provincia di Teramo e devono allegare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- contratto di locazione o comodato regolarmente registrato per almeno nove mesi;- attestato di frequenza universitaria/scolastica o contratto di lavoro; <p>La presente agevolazione è cumulabile con altre riduzioni del presente regolamento.</p> <p>I contribuenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ente il venir meno dei requisiti per l'ottenimento della presente agevolazione.</p>



Art.20-quater


Riduzione per nuove iniziative artigianali o commerciali

(articolo aggiunto nella seduta consiliare del 24.03.2015, giusta atto n. 11 –n.d.r.)

ESENZIONE per nuove iniziative artigianali o commerciali

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 8/9/2014	Versione modificata
Riduzione per nuove iniziative artigianali o commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici di Mosciano S.A. e C.da Montone. Le nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione del centro storico ed avranno diritto alla riduzione Tari del 50% per il primo anno di applicazione della tassa rifiuti.	Esenzione per nuove iniziative artigianali o commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici di Mosciano S.A. e C.da Montone. Le nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione del centro storico ed avranno diritto all'esenzione Tari per il primo anno di applicazione della tassa rifiuti.





B)

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

IL REVISORE UNICO

Oggetto: "Modifica Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000.

L'anno duemiladiciotto, il giorno TRENTA del mese di gennaio, alle ore 13.15, il revisore dei conti Dott. Vincenzo Di Martino, , appositamente nominato con atto di Consiglio Comunale n. 9/2015 adottato a norma dell'art. 234 del D. Lgs. N. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario n.3 del 30.01.2018 avente ad oggetto: **"Modifica Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"**

Assiste alla seduta il responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n.267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli sugli Enti Locali, obbligando l'organo di revisione ad esprimere parere motivato in materia di regolamenti;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art.1, comma 682 legge n. 147/2013, che dispone che l'Ente debba dotarsi di specifico regolamento per determinare la disciplina del tributo di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 8/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra e la modifiche effettuate con atti consiliari n. 11 del 24.3.2015 e n. 12 del 30.04.2016;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale N.3 del 30.01.2018, modificativa del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Mosciano Sant'Angelo,

Il Revisore Unico
Vincenzo Di Martino





Sintesi interventi relativi al punto 5) dell'o.d.g.- seduta del 20-3-2018.

Lattanzi Luca: La modifica al Regolamento e l'applicazione della tassa rifiuti coinvolgono, nelle specifiche che andiamo a fare, sia i coltivatori diretti e sia (le famiglie degli universitari) e poi, in quella che è una ulteriore agevolazione che tra poco spiegherò, (le attività commerciali ed art.li nei Centri Storici di Mosciano e Montone)

Parto dalla prima modifica che riguarda, segnatamente, una precisazione circa i soggetti che godono della tariffa ridotta per il compostaggio domestico. In particolare si chiarisce che il coltivatore diretto (ex SCAU) può godere della riduzione prevista del 40% per il compostaggio domestico, ma deve praticare il compostaggio e non può fruire dello smaltimento dei rifiuti organici. E' una precisazione dovuta a sollecitazioni da parte dell'Ufficio che si è visto, di fatto, richiedere nel corso dell'ultimo anno da alcuni contribuenti il perché da parte di questi ultimi non si potesse fruire della raccolta dei rifiuti organici. Laddove questo non è possibile si è ritenuto di specificarlo meglio nel regolamento.

L'altra variazione, nella versione modificata, riguarda l' art. 20 ter ... Questa è una iniziativa portata avanti, come quella dei coltivatori diretti, da questa amministrazione, riguardo l'agevolazione da dare (la dico in maniera semplicistica ma, forse, il caso di specie è molto più importante) per gli studenti universitari che studiano fuori provincia e non vivono per parecchi mesi nell'abitazione di residenza. In questo caso si specifica che, ai fini della determinazione del numero degli occupanti e non più dei componenti, che dimorino fuori nella casa di residenza per almeno 9 mesi l'anno, bisogna presentare la richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno e rinnovarla alla scadenza dell'anno stesso. L'Agevolazione è per i residenti fuori provincia, per coloro che vivono fuori provincia. Non preclude la possibilità di ottenere altre agevolazioni. E' fruibile soltanto dietro presentazione del contratto di locazione e l'attestazione della frequenza universitaria.

Ultima modifica è quella dell'art. 20 quater. Anche qui trattasi di iniziativa presa nel settembre 2014 da questa amministrazione ed ora ulteriormente modificata per cercare di rilanciare quelle che sono le attività artigianali e commerciali nei Centri Storici di Mosciano e Montone.

Nel 2014 si era pensato di dare una riduzione Tari del 50% per il primo anno. Questa riduzione passa ad esenzione totale per tutte le nuove attività che sorgeranno entro la perimetrazione dei Centri Storici- Le attività artigianali e commerciali avranno diritto all'esenzione totale della Tari per il primo anno. Questo per dare un impulso, in termini di minore pressione fiscale, per quelle che sono le attività commerciali ed artigianali nei Centri Storici.

Baldini Nadia: Chiede come mai non sia stata convocata l'apposita commissione per la modifica di questi regolamenti. Sembra poi strano- a suo avviso - il fatto che nel corpo del deliberato si chieda una efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2018. Chiede infine di sapere: quali e quante siano le attività nei Centri Storici che hanno avuto avvio dal 1° GENNAIO 2018.

A questo punto l'oratrice propone un EMENDAMENTO per quanto riguarda l'art. 20 quater, cioè l'esenzione per le nuove iniziative artigianali e commerciali che si insediano in tutto il territorio di Mosciano S.A. perchè io penso – chiosa la consigliere di "Mosciano Unita" - nell'ottica di chi viene ad investire nel nostro territorio e chiedo che questa esenzione venga prorogata almeno per un biennio dall'inizio dell'attività.

Cianella M.Cristina: Le modifiche che vengono proposte al Regolamento TARI ovviamente palesano una serie di problemi che, probabilmente, si sono verificati nell'applicazione del regolamento stesso, che poi è andato un poco in concomitanza con l'applicazione del contratto



d'appalto con la Diodoro Ecologia e, quindi, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, in particolare per quanto riguarda la cat. dei Coltivatori Diretti, cioè il fatto di voler richiedere la riduzione della tariffa al 40% con ovviamente l'obbligo o la necessità di creare uno smaltimento proprio e autonomo, a fronte, invece, della richiesta che spesso è avvenuta per esempio delle buste dell'organico (cioè l'uno e l'altro!) anche se non è che l'appartenenza ad una categoria dia diritto all'esenzione ex se.

Importante –a suo avviso- è la distinzione tra occupanti e componenti di un nucleo familiare e la necessità di farne previa denuncia, per un determinato periodo dell'anno o per un certo numero di mesi durante l'anno, ai fini della quantificazione del numero dei componenti l'abitazione familiare, che incide anche ai fini dell'applicazione della Tari.

Concordo- continua l'esponente di minoranza- anche sulla possibilità di esenzione delle nuove attività artigianali e commerciali che si sviluppano sul territorio come proposto tramite emendamento dalla collega Baldini. Del resto se c'è chi ha ancora il coraggio di portare economia sul nostro territorio (noi non è che parliamo di una estensione grandissima e non credo neanche che siano tantissime le attività che ogni anno cercano di insediarsi sul nostro territorio) un incentivo naturalmente bisogna riconoscerlo. Naturalmente – chiosa la consigliera di "Mosciano Nostra"- poi vi sarà un raffronto da fare su quelle che sono le Vs previsioni in base alle attività che nel 2018 sono intervenute, perché ovviamente adesso noi non possiamo considerare l'anno 2017. Per cui se in previsione abbiamo due, tre, quattro attività, che siano esse artigianali o commerciali, ma che comunque hanno la volontà di implementare la loro funzione sul nostro territorio, io credo che debbano essere, in qualche modo, ripagate, lasciatemi passare il termine, per il coraggio che hanno di venire sulla nostra realtà. Quindi, per quanto mi riguarda, è favorevole il voto alla modifica del regolamento; favorevole pure all'emendamento proposto dalla collega Baldini.

Lattanzi Luca: Se non ho capito male i rilievi della consigliera Cianella sono più o meno in linea con quanto diceva la consigliera Baldini.

Sulla questione delle buste, il problema è che aumentare il conferimento di organico quanto non si dovrebbe fare, porta ad un aumento dei costi di smaltimento. Cioè oltre ad usufruire dell'esenzione non può essere che si conferisca pure l'organico! Il problema quindi non è che i furbetti vadano a prendere le buste (che alla fin fine fanno parte dell'appalto e buona notte!), ma che conferendo ciò che non dovrebbero conferire, aumentano i costi di smaltimento.

Diceva la consigliera Baldini della opportunità della convocazione dell'apposita Commissione. Purtroppo i rilievi sono pervenuti in tempi talmente stretti da non poter permettere la convocazione di una Commissione Consiliare ad hoc! I tempi, in sostanza, sono stati troppo esigui, anche se riconosco che, sostanzialmente, abbia ragione la consigliera nel fare la sua osservazione.

Ancora: perché la retroattività? Perché il ruolo lo facciamo su tutto l'anno. Anche se approviamo le modifiche oggi, esse valgono per tutto l'anno finanziario.

Riguardo all'emendamento proposto dice di essere d'accordo sull'estensione del beneficio per un biennio anziché per una sola annualità, ma fa presente che non lo si può accogliere, in questo momento, in quanto vi è bisogno del parere del revisore, parere già emesso in merito a quello che è l'ipotetico gettito. Vi è l'impegno, comunque, da parte dell'A.C. a prendere in considerazione la proposta per il prossimo anno.

Baldini Nadia: Infatti- nota l'oratrice del gruppo "Mosciano Unita"- io volevo chiedere se fosse possibile riproporre l'argomento per il prossimo Consiglio, sempre se ciò non vi crei problemi. Chiede, inoltre, quante attività hanno aperto nei Centri Storici di Mosciano e Montone.

Lattanzi Luca: Devo verificarlo presso gli uffici, precisa il relatore, che poi così continua: il rimando non può essere possibile trattandosi di documento propedeutico al Bilancio. Dovremmo insomma rifare l'intero iter e far slittare persino il bilancio che, invece, ha tempi stringenti. Non è

un parere contrario all'iniziativa. Il diniego è motivato solo da questioni burocratiche. Non possiamo tecnicamente andare a modificare il Regolamento, perché mancherebbe del parere del revisore. Farlo slittare poi alla seduta successiva, vorrebbe dire far slittare il bilancio, che non può slittare per ragioni di legge...(voci f.m.) ...Il bilancio di previsione è già stato approvato in giunta!...(voci f.m.)

Sindaco: I costi comunque si riverbererebbero sugli altri contribuenti! (voci f.m.)...

Lattanzi Luca: Allora, vediamo di chiarire perché qui si tenta di andare a cercare quello che non si trova. Per quanto la proposta possa essere meritevole (e questo lo sottolineo a nome mio e della maggioranza) deve però essere oggetto di una attenta valutazione dal punto di vista economico-finanziario. Ad oggi non è tecnicamente possibile accoglierla perché sarebbe necessaria una revisione del bilancio, revisione del PEF della Tari e della formulazione di un nuovo parere da parte del revisore, il che farebbe slittare di parecchio tempo (e non solo di 15 gg.!!!) l'approvazione del bilancio. Quindi questa proposta, per quanto meritevole, non possiamo accoglierla. Ci tengo però a dire che non è una preclusione politica da parte della maggioranza e ciò per evitare strumentalizzazioni che nell'occasione sarebbero antipatiche. Siccome so che la proposta della consigliera Baldini non è affatto strumentale, ma volta a venire incontro ai cittadini moscianesi, la accolgo con piacere, ma mi tocca dire di no, tecnicamente.

